

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2025, n. 22-1310

Parziale modifica della D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2008, della disciplina delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022".



Seduta N° 85

Adunanza 30 GIUGNO 2025

Il giorno 30 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 22-1310/2025/XII

OGGETTO:

Parziale modifica della D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2008, della disciplina delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022".

A relazione di: Vignale

Premesso che con la D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2008, della disciplina delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022" si è dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL che prevede per gli Enti la possibilità di indire, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque non oltre il 31/12/2025, progressioni tra le Aree, cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza di cui al sopracitato CCNL e sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) del titolo di studio;
- c) delle competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite.

Rilevato che a seguito di ulteriori approfondimenti degli uffici della Giunta e del Consiglio effettuati sugli articoli 4 e 5 del disciplinare suindicato, si è reso opportuno dare seguito ad una modifica della disciplina vigente, al fine di renderla più coerente alle finalità di una progressione tra

le aree ed in particolare di una maggiore valorizzazione della specifica esperienza professionale, maturata ed effettivamente utilizzata, nonché delle attitudini e capacità comportamentali rispetto alla valorizzazione dell'esperienza nell'area di provenienza, intesa come mera anzianità di servizio.

Dato atto che:

il settore regionale competente in materia di personale ha predisposto il testo della nuova disciplina che modifica l'articolo 4 "Elementi di valutazione", nella parte del punteggio relativa all'esperienza maturata, al possesso dei titoli di studio ed al colloquio e l'articolo 5 "Contenuto degli elementi di valutazione" che è confluito nell'articolo 4 ed è stato conseguentemente abrogato nel contenuto originario;

il documento contenente la nuova disciplina è stato inviato alle organizzazioni sindacali in data 19 maggio 2025;

in data 21 maggio 2025, in sede di confronto con le stesse, previsto ai sensi dell'articolo 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, si è addivenuti ad una ipotesi di definizione regolamentare.

Ritenuto, pertanto, necessario:

approvare detta nuova disciplina, per poter procedere all'espletamento delle progressioni tra le Aree, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL suindicato, il cui testo sostituisce quello allegato alla D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024 per agevolare l'applicazione integrata delle modifiche;

demandare al dirigente del Settore regionale Organizzazione e risorse umane l'adozione degli avvisi per le progressioni interne tra le aree, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché di tutti gli atti necessari, in coerenza con il fabbisogno regionale di cui al P.I.A.O. da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 38-1162/2025/XII del 26/05/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle", che ha individuato, tra le diverse misure assunzionali, il ricorso alle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, definendone la quantificazione complessiva nel rispetto del tetto delle risorse previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Dato atto che:

è stato sentito il Comitato di coordinamento dei direttori regionali in data 10.06.2025;

è stata informata la competente Commissione consiliare in data 17.06.2025, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 23/2008;

è stata acquisita l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione del 25.06.2025, n. 154, sui contenuti del testo allegato alla presente deliberazione;

sono state informate le Organizzazioni sindacali in data 27.06.2025;

Visti :

il D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

la D.G.R. n. 38-1162/2025/XII del 26.05.2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";

la D.G.R. n. 37-615 del 20.12.2024 "D.Lgs. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (Decreti e Ordinanze). Revoca della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017.";

la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ha valenza meramente disciplinare e l'attivazione della procedura sarà oggetto di successivo provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 succitata.

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

1) di modificare parzialmente l'allegato A della D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024 che disciplina le progressioni tra le aree, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, come descritto in premessa;

2) di approvare la nuova disciplina come risulta dall'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce l'allegato A della D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024, per agevolare l'applicazione integrata delle modifiche;

3) di demandare al dirigente del Settore regionale Organizzazione e risorse umane l'adozione degli avvisi per le progressioni interne tra le aree, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché di tutti gli atti necessari, in coerenza con il fabbisogno regionale di cui al P.I.A.O., da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 38-1162/2025/XII del 26/05/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle", che ha individuato, tra le diverse misure assunzionali, il

ricorso alle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, definendone la quantificazione complessiva nel rispetto del tetto delle risorse previsto dal comma 8 del medesimo articolo;

4) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

5) che per tutte le parti non oggetto di modifica con la presente deliberazione trova applicazione quanto disposto con la D.G.R. n. 27-460/2024/XII del 2/12/2024;

6) che, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 le progressioni tra le aree, sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Nel rispetto degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, il provvedimento sarà pubblicato nel sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 12 del dlgs 33/2013.

Allegato

PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23, RECANTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PROGRESSIONI INTERNE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022.

Art. 1

Progressioni interne tra le Aree

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure valutative per le progressioni interne tra le Aree per i dipendenti regionali del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Per ciascuna progressione interna prevista, per ciascun ruolo organico, dal Piano triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito del Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, il responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico adotta, con determinazione dirigenziale, apposito Avviso recante la disciplina della singola procedura valutativa, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli.
3. I dipendenti che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di partecipazione secondo quanto stabilito da ciascun avviso e per un solo profilo.

Art. 2

Requisiti di accesso e ammissione alla procedura valutativa

1. Per la partecipazione alle progressioni interne è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ed alla data effettiva di inquadramento nella nuova area, dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale o del Consiglio regionale inquadrato nell'Area (o ex categoria) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
 - b) essere in possesso dei requisiti relativi all'esperienza e al titolo di studio previsti nella Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022 per ciascun tipo di progressione;
 - c) aver svolto servizio effettivo, per almeno 2 anni negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso una delle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008 del ruolo che indice la selezione (ruolo della Giunta regionale o del Consiglio regionale);
 - d) non essere stato destinatario, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
 - e) possedere il titolo di studio specifico ed eventuali titoli ulteriori o abilitazioni, se richiesti dall'Avviso di selezione.
2. Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'esperienza di cui al punto 1., le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, con arrotondamento al mese intero per periodi pari o superiori a 15 giorni.

Art. 3

Avviso

1. Ciascun Avviso, adottato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, deve contenere i seguenti elementi:
- a) Profilo professionale nel rispetto di quanto adottato in merito dall'Ente;
 - b) Area professionale cui si riferisce la procedura di progressione tra le aree;
 - c) Eventuale professionalità ricercata sulla base delle esigenze organizzative dell'ente;
 - d) Requisiti di ammissibilità alla procedura;
 - e) Tempistiche e modalità di presentazione della domanda;
 - f) Ponderazione del punteggio di ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4;
 - g) Previsione di un colloquio.

Art. 4

Elementi di valutazione

Per la valutazione del punteggio da assegnare a ciascun partecipante si utilizza una scala parametrica in centesimi, così suddivisa tra i diversi elementi di valutazione:

1) Il punteggio relativo all'esperienza maturata nell'Area di provenienza (o ex categoria), anche a tempo determinato, è collegato allo svolgimento di attività e mansioni che hanno permesso di acquisire una determinata specifica esperienza ed è ponderato secondo quanto stabilito da ciascun Avviso, tenendo conto dei seguenti criteri (**massimo 20 punti**):

Esperienza maturata nell'Area di provenienza (o ex categoria), anche a tempo determinato	punteggio massimo	Max Punti element o 1): 20 punti
1a) Servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato, presso una delle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008 del ruolo che indice la selezione (ruolo della Giunta regionale o del Consiglio regionale) nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022: 1,2 punti per ogni anno (punti 0,10 per mese) fino ad un massimo di anni 10	12	20
1b) Servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato presso Regione Piemonte o altre pubbliche amministrazioni nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022: 0,80 punti per ogni anno (punti 0,067 per mese) fino ad un massimo di anni 10	8	

Il punteggio relativo all'esperienza maturata verrà assegnato valorizzando in via prioritaria l'attività, svolta nel periodo più recente, nelle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008, di cui al punto **1a)**, e conseguentemente l'attività di cui al punto **1b)**.

Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'esperienza di cui al punto **1a) e 1b)** le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, con arrotondamento al mese intero per periodi pari o superiori a 15 giorni. Il punteggio di cui ai punti **1a) e 1b)** non può essere riferito allo stesso periodo. Qualora la progressione tra le aree sia relativa ad una professionalità specifica l'avviso può prevedere una articolazione del punteggio al fine di valutare l'esperienza acquisita nella professionalità ricercata.

2) Il punteggio relativo al titolo di studio si articola come segue (massimo 20 punti):

Possesso titoli di studio	• Punti 7 Diploma di scuola secondaria di primo grado • Punti 12 Diploma di scuola secondaria di secondo grado • Punti 14 Laurea Triennale (L) • Punti 18 Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento • Punti 20 Master Universitario di 1° livello o 2° livello Il punteggio attribuito per singolo titolo non è cumulabile; è attribuito il punteggio più elevato corrispondente al titolo posseduto.
---	--

3) Il punteggio relativo alle competenze professionali è collegato allo svolgimento di attività e mansioni che hanno permesso di acquisire una determinata specifica esperienza professionale, maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione, nonché alle attitudini e capacità comportamentali ed è ponderato, secondo quanto stabilito da ciascun Avviso, in riferimento alla professionalità ricercata, tenendo conto dei seguenti elementi:

3a) Competenze acquisite attraverso percorsi formativi attinenti alla professionalità richiesta;

3b) Abilitazioni professionali attinenti alla professionalità richiesta;

3c) Competenze acquisite nei contesti lavorativi nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande desumibili da una relazione redatta dal Dirigente di riferimento e vistata dal Direttore ovvero redatta dal Direttore di riferimento, secondo quanto stabilito da ciascun avviso, in relazione ai seguenti fattori:

- Svolgimento di funzioni con limitato grado di revisione da parte dei superiori e autonomia nello svolgimento dei compiti;
- Riconoscimento di affidabilità e di ruolo guida all'interno del gruppo di lavoro per le materie di competenza;
- Grado di autonomia operativa in termini di capacità di prevenire gli eventi pianificando l'attività e monitorando le scadenze;
- Capacità propositiva in ordine a soluzioni operative e miglioramenti organizzativi.

3d) Incarichi di responsabilità rivestiti attinenti alla professionalità richiesta.

(3a), 3b), 3c) e 3d) massimo 30 punti)

3e) Il colloquio ha l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti specifici quali: le competenze trasversali, le conoscenze acquisite, le motivazioni ed è volto a verificare la sussistenza dei requisiti propri del profilo professionale e all'Area di inquadramento previsti da ciascun Avviso di selezione **(massimo 30 punti)**.

Commissione giudicatrice

1. Con determinazione dirigenziale del responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico è nominata, per ciascun avviso, una Commissione, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23, recante "Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale".
2. La Commissione può essere integrata da un esperto in selezione e valutazione del personale esclusivamente durante il colloquio.
3. La Commissione riceve l'elenco dei candidati ammessi alla procedura valutativa, trasmesso dall'ufficio competente in materia di personale, stabilisce i criteri di valutazione della relazione di cui all'art. 4 (punto 3), 3c)), effettua la valutazione dei titoli (culturali e professionali) attribuendo ad essi il relativo punteggio, fa luogo al colloquio e ne stabilisce i criteri di valutazione e formula la graduatoria finale di merito di cui all'art. 6.

Art. 6

Formazione della graduatoria

1. In esito alla valutazione degli elementi di cui all'articolo 4 la Commissione redige la graduatoria finale di merito indicante i punteggi conseguiti dai candidati per ciascun elemento di valutazione nonché il punteggio finale e la trasmette, unitamente ai verbali, alla direzione competente in materia di risorse umane, per l'approvazione e la dichiarazione dei vincitori.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 26-459 del 2 dicembre 2024, la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione o del Consiglio regionale. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative della graduatoria medesima.
3. La graduatoria è valida esclusivamente per la copertura dei posti per la quale è stata redatta.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente disciplina si fa riferimento a quanto previsto dai singoli Avvisi, dalla legislazione statale e regionale in materia, dal provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato dalla Giunta regionale n. 26-459 del 2 dicembre 2024, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.